


COR 12



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 57 del 2015

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 45 DEL 20.04.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione prot. n.° 5202/14/ASPRGVETR del 03.11.2014, ore 12,00, redatto presso gli uffici del Distretto Veterinario di Ragusa dai Dott. FARINA Gaetano e Dott. MEZZASALMA Maurizio, Medici Veterinari U.P.G., a seguito di verbale di accertamento del 13 ottobre 2014 a carico del Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA" (n.° αIT000034RG), sito a Ragusa in C/da Fontana Nuova e sede legale a Ragusa in via A. De Gasperi n.° 20, di cui è Legale Rappresentante il Sig. CAMPO Salvatore, nato a Ragusa il 02.04.1969 e residente a Santa Croce Camerina in C/da Grassurelle;

Vista l'Ordinanza Ingiunzione n.° 45 del 20 aprile 2015, emessa a carico del Legale Rappresentante, Sig. CAMPO Salvatore sopra generalizzato e della ditta "Soc. Coop. Agr. MARINA" obbligata in solido, in quanto, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24. 11.1981 n° 689, non risultavano aver provveduto a dare prova del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di €. 1.000,00 (mille/00) come da verbale di contestazione sopra indicato;

Dato atto che con nota prot. n.° 2787/15/ASP/Rg/Vet/Rg Class. 7910 del 29.04.2015, acquisita dall'Ufficio Sanzioni di questa ASP al prot. n. 2049 del 05.05.2015, il Dipartimento Veterinario-Distretto di Ragusa comunicava che in data 29.04.2015 la Ditta "Soc. Coop. Agr. MARINA" faceva pervenire il Mod. F23, recante il timbro della Banca Agricola Popolare di Ragusa con data 29.12.2014, relativo al pagamento della sanzione di €. 1.000,00, emessa il 03.11.2014 in riferimento al verbale prot. n.° 5202/14/ASPRGVETR;

Vista pertanto la ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del verbale di contestazione *de quo*, seppur tardivamente trasmessa all'organo accertatore dalla Ditta medesima ed entro i termini di legge (60 gg dalla notifica del verbale) ai sensi dell'art. 16 L. 689/81;

Rilevato che, nel caso in specie si configura una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento, in quanto l'ordinanza-ingiunzione n.° 45 del 20.04.2015 emessa dall'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia è stata resa inconsapevolmente, allorquando già la sanzione era stata pagata dalla Ditta "Soc. Coop. Agr. MARINA" non essendo pervenuta la comunicazione del pagamento.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).
VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).
VISTO il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.
VISTO la legge 241/90 così come modificato dalla Legge n.° 15/2005.
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.



ORDINA

l'annullamento in autotutela, con effetto immediato, dell'Ordinanza di Ingiunzione n.° 45 del 20 aprile 2015, emessa a carico del Sig. Campo Salvatore, Legale rappresentante della ditta, per un importo di €. 1.000,00 (euro mille/00);

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

11 MAG. 2015

Ragusa, _____

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Aricò



